

ASSOCIAZIONE HAPPY TRAIL MTB SIGLABILE HT MTB

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, che assume la denominazione **"Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Trail Mtb"**. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Porretta Terme, Via Roma n. 3. L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria.

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività associative.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dello sport, in particolare del ciclismo attraverso:

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche (dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali), con le modalità definite dall'associazione e nel rispetto delle norme deliberate dagli Organi Federali competenti; l'associazione potrà svolgere tali attività in favore dei propri soci, ivi espressamente compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro;

b) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri associati tramite l'organizzazione di una ciclo officina e di specifici corsi, lezioni individuali e di gruppo, convegni e seminari per gli associati e aperti al pubblico; l'associazione infatti potrà, svolgere attività didattica in ogni forma per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo, nella propria sede, o in altro luogo idoneo, sussistendone i presupposti;

c) l'organizzazione, la promozione e la gestione di una scuola di mountain bike e ciclismo fuoristrada affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana e riconosciuta dal CONI;

d) la formazione e la promozione di atleti e di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;

e) la promozione e la realizzazione, direttamente grazie ai propri associati o tramite collaborazioni con altri soggetti, di attività turistico-sportive, quali tour cicloturistici individuali e di gruppo, in Italia e all'estero, proponendo la bicicletta anche quale mezzo di trasporto alternativo a quelli tradizionali, nel completo rispetto della natura;

f) la promozione, la gestione e l'organizzazione di un organo ufficiale di informazione che potrà essere diffuso sia tramite carta stampata che attraverso sistemi informatici quali internet o con l'utilizzo di altre nuove tecnologie.;

g) la promozione e la gestione attraverso sistemi informatici di procedure finalizzate alla agevolazione dello scambio di informazioni ed opinioni tra le persone sulla loro comune passione sportiva e turistica, quali ad esempio Forum telematici, Mailing List e Social Network.

h) la pubblicazione e la diffusione di materiale letterario, fotografico, cinematografico e di altro genere utile al raggiungimento dei fini sociali.

i) la possibilità di stabilire rapporti di collaborazione con Associazioni ed altri Enti operanti nello stesso settore o ad esso attinente, nazionali ed internazionali, per favorire scambi culturali, incontri e l'aggregazione tra soci e non soci.

l) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

m) la possibilità di proporre e garantire ai propri associati servizi di assistenza sociale, economica, sportiva, tecnica ed assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori ed attività di beneficenza.

n) l'istituzione di altre sedi e punti di rappresentanza nei luoghi in cui si presentasse tale opportunità o necessità.

L'associazione intende esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso criteri democratici di organizzazione della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; l'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le proprie attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e della Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, partecipando alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato, ma rimane insindacabile, pur dovendo essere condiviso con l'assemblea.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa annuale dovrà essere determinata di anno in anno per il periodo successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Inoltre la qualifica di socio dà diritto (minorenni inclusi) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti emanati dall'associazione sportiva e federali ed al rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
- B. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) può essere assunto dal Consiglio direttivo, che procederà, previa contestazione scritta, in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Del provvedimento deve essere informata l'assemblea ordinaria che delibererà in merito alla proposta di radiazione. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Ogni provvedimento di esclusione dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che verrà convocata. A tale Assemblea dovrà essere invitato il Socio escluso col quale si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti che hanno portato all'esclusione.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere e
- f) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci, organo deliberativo dell'associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea con l'indicazione delle materie da trattare potrà essere richiesta al Consiglio direttivo, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta, inoltre, anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo. L'assemblea, quindi, deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità. Nel caso in cui sia fatta richiesta di convocazione da almeno un decimo degli associati ed il Consiglio direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'assemblea dovrà essere convocata con ogni mezzo (affissione avvisi in sede o fax o posta elettronica), almeno 8 giorni prima dell'adunanza, presso la sede dell'associazione o altrove, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, indicando oltre al luogo ed all'ora, l'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla elezione degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e ove si svolgono le attività e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica, via fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti dall'assemblea stessa. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica

sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio direttivo:

1. eleggere il Presidente, vice Presidente, tesoriere e segretario.
2. ratificare le domande di ammissione dei soci presentate ed accettate al componente del Consiglio direttivo all'uopo delegato;
3. amministrare il patrimonio sociale nel rispetto dello statuto e dando attuazione alle delibere dell'assemblea.
4. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considererai utili ed opportune per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
5. Amministrare e gestire i beni di cui l'associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
6. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte di attività;
7. Istituire servizi ad esempio, editoriali, di accoglienza e di informazione, ecc;
8. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
9. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 12;

10. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
11. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
12. spostare la sede e o deliberare l'apertura di altre sedi ed unità locali;
13. Svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. La firma del Presidente, pertanto, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio

Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'associazione sono costituiti da:

1. quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
2. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
4. lasciti e donazioni;
5. proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, turistica ed artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento e va reinvestito nelle attività dell'associazione.

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con un copia del verbale.

Articolo 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure ai fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea straordinaria dei soci del 3 maggio 2015

Firmato

Il segretario

il presidente